cnfo - A70QVQA - REG.UFF - USCITA - Prot. N. 0011218 del 30-10-2026

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente
Avv. Francesco Greco

Roma, 30 ottobre 2026

Ill.mi Signori Avvocati
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
L O R O S E D I

via pec

OGGETTO: **CONSULTAZIONE DEI CONSIGLI DELL'ORDINE SULLA PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI 18 E 57 DEL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE.**

Illustri Presidenti,

il Consiglio Nazionale Forense, con delibera n. 1301/26 ha approvato due proposte di modifica relativamente agli articoli 18 e 57 del CDF volte a rafforzare doveri di condotta dell'avvocato nei rapporti con i media e nelle attività di comunicazione. Contestualmente, il Consiglio ha deliberato di consultare per via telematica i Consigli dell'ordine degli avvocati (cfr. art. 35, comma 1, lett. d, legge 247/2012).

La consultazione avverrà attraverso la compilazione di un modulo on line al quale potrete accedere collegandovi al seguente link:

https://forms.gle/Zfe7ccZ6v4qUzuzs5

Il testo delle proposte di modifica approvate, unitamente alla relazione illustrativa e ad un quadro di confronto sinottico rispetto alle disposizioni vigenti è allegato in calce.

Prego di riscontrare la presente nota effettuando **un solo invio del modulo** con le eventuali risposte per ogni Consiglio dell'ordine degli avvocati e di indicare il nome di un unico referente per eventuali contatti. **Il termine per inviare osservazioni è fissato in trenta giorni dal ricevimento della presente**.

Ringraziando per la collaborazione, invio i migliori saluti e approfitto della presente circostanza per formulare i più cordiali auguri per le prossime festività.

IL PRESIDENTE
Avv. Francesco Greco

Relazione illustrativa

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488
www.consiglionazionaleforense.it

Il Presidente
Avv. Francesco Greco

La proposta di modifica normativa del Codice Deontologico Forense riguarda gli **articoli 18 e 57** e punta a rafforzare doveri di condotta dell'avvocato nei rapporti con i media e nelle attività di comunicazione.

In particolare, all'art. 18 (Doveri nei rapporti con gli organi di informazione) viene inserito espressamente il dovere di **continenza** accanto a quelli già previsti di discrezione e riservatezza. Viene inoltre esplicitato che il rispetto di tali doveri presidia anche "la salvaguardia della propria reputazione o della immagine della professione forense", riprendendo la formula del precetto generale di cui all'art. 9, c. 2 CDF.

All'art. 57 (Rapporti con organi di informazione e attività di comunicazione), al comma 1 viene introdotto l'obbligo generale di "in ogni caso ispirare la propria condotta al rispetto dei doveri di discrezione, riservatezza e continenza", sempre a tutela della reputazione personale e dell'immagine della professione. Al **Comma 3**, la sanzione della **sospensione dall'esercizio della professione da due a sei mesi** viene estesa all'inosservanza di tutte le prescrizioni del comma 1 (compreso il rispetto dei doveri di discrezione, riservatezza e continenza) e non solo ai divieti specifici.

In sintesi, la novità centrale risiede nell'**introduzione formale del dovere di continenza** e nella sua diretta **rilevanza sanzionatoria** sul piano disciplinare

Art. 18, comma 1 Doveri nei rapporti con gli organi di informazione

Vigente	Proposta di modifica
1. Nei rapporti con gli organi di informazione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita, e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, può fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte dal segreto di indagine.	1. Nei rapporti con gli organi di informazione, **per la salvaguardia della propria reputazione e dell'immagine della professione forense** l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione, riservatezza e **continenza;** con il consenso della parte assistita, e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, può fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte dal segreto di indagine.

Art. 57 – Rapporti con organi di informazione e attività di comunicazione,

Vigente	Proposta di modifica
1. L'avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attività di comunicazione, non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa.	1. L'avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attività di comunicazione deve **in ogni caso ispirare la propria condotta al rispetto dei doveri di discrezione, riservatezza e continenza,** non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488
www.consiglionazionaleforense.it

	assistiti, enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa.
[…]	
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 e del dovere di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.	3. La violazione **delle prescrizioni** di cui al comma 1 e del dovere di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488
www.consiglionazionaleforense.it